

REGOLAMENTO CE 8 LUGLIO 1998 N.1460/98

CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1170/93 RECANTE TALUNE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE NELLA COMUNITÀ CONTRO GLI INCENDI

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, modificato dal regolamento (CE) n. 308/97, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n.1170/93 della Commissione, del 13 maggio 1993, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi,

considerando che occorre snellire la trasmissione e l'analisi dello stato di avanzamento dei progetti approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92;

considerando che i termini di esecuzione dei lavori per i progetti approvati dalla Commissione in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92 che beneficiano della partecipazione finanziaria comunitaria sono precisati nella rispettiva decisione di approvazione della Commissione;

considerando che è necessario stabilire le condizioni a cui sono subordinate le modifiche dei suddetti termini di esecuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato forestale permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1170/93 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 - Anteriormente al 1° novembre di ogni anno i servizi od organismi trasmettono alla Commissione un documento che illustra lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai progetti approvati in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92.

Nel documento figura in particolare l'elenco dei progetti per i quali i beneficiari non possono rispettare i termini di esecuzione dei lavori precisati nella rispettiva decisione. L'elenco può essere accompagnato dalle rispettive domande di proroga dei termini, debitamente giustificate.

In certi casi la Commissione può concedere le proroghe richieste. Per essere ricevibili, le domande di proroga devono soddisfare le seguenti condizioni:

- pervenire alla Commissione prima della scadenza del termine di esecuzione dei lavori previsto nella decisione di concessione del contributo,
- assicurare che i lavori saranno eseguiti entro il nuovo termine richiesto,
- la proroga richiesta non può superare i 18 mesi,
- per uno stesso progetto è accordata una sola proroga,
- le domande possono riguardare soltanto ritardi di esecuzione dovuti a condizioni climatiche o a circostanze che palesemente sono del tutto indipendenti dal beneficiario. Esse non possono in ogni caso riguardare ritardi riconducibili ad una programmazione inadeguata o insufficiente del progetto al momento della sua presentazione ai servizi della Commissione, sia sul piano tecnico, che amministrativo o finanziario, o alla gestione inadeguata del progetto.

Qualora non vengano presentate domande conformi alle condizioni di cui sopra o qualora la Commissione ritenga insufficienti le giustificazioni fornite, il contributo ai suddetti progetti è ridotto o soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.